

CARLO GESSA

IL PROBLEMA DELLA DILIGENZA- NEGLIGENZA DELL'INFORMAZIONE GIORNALISTICA

1. Diligenza-negligenza, verità-falsità, lealtà-slealtà e altre infinite coppie di concetti che si contrappongono con il medesimo significato, o, addirittura, con lo stesso radicale di base, salvo la mutazione di segno, rappresentano, astrattamente parlando, valori e disvalori da sempre individuabili nel comportamento degli uomini. Si esaltano i comportamenti di segno positivo e si condannano gli altri, a parole e con enfasi, ma ciò non impedisce che la loro frequenza sia, per lo meno, pari nei due sensi contrari, a riprova della inanità delle parole e della perdurante esigenza di incidere, invece, sui fatti, sulle abitudini e sul costume.

Il tema specificamente proposto richiede di approfondire, riguardo all'informazione, la prima delle indicate contrapposizioni concettuali; non senza aver, però, rilevato la sfumatura di pre-giudizio (o di non favorevole e appagante giudizio) che, talora, accompagna il comportamento che si definisce come diligente, in quanto, per ciò stesso, lo si ritiene privo di originalità e creatività (ad esempio, e a ragione, nel dominio dell'arte!). Nella generalità dei casi non vi è, tuttavia, dubbio che la diligenza sia un valore, un connotato positivo e la negligenza un disvalore, un dato negativo e ciò accade nell'esercizio — come si dirà — anche della professione giornalistica che è fortemente emblematica e pervasiva della presente civiltà degli scambi, delle comunicazioni, delle interdipendenze reciproche e del primato della conoscenza come fattore di progresso in tutti i campi.

Quello della diligenza (dal latino: scegliere, prescegliere, selezionare con cura) è un concetto basilare che indica un'attitudine di scrupolo costante e di serietà nel proprio lavoro, particolarmente apprezzabile nella complementarietà dei ruoli sociali, e, quindi, nell'etica di ogni professione, non solo con rilevanza a livello di morale individuale, ma anche di utilità collettiva, con notevoli implicazioni giuridiche, laddove la mancanza di diligenza è sanzionabile in vario modo, nello sviluppo dei rapporti, determinati o meno, dall'esercizio professionale (art. 1176 cod. civ.).

La diligenza, infatti, come la « buona fede », è un canone di uso corrente, una clausola generale implicita, applicabile ad ogni azione

o relazione umana, impegnata o riflessa nell'adempimento di un'obbligazione, secondo l'originaria formula romanistica del « buon padre di famiglia », o di un compito da svolgere secondo regole oggettive, di volta in volta rilevanti. Diligenza è, così, cura o attenzione e tensione necessaria nel compimento dell'azione, nella sua predisposizione ed esecuzione per raggiungere il fine stabilito, senza la cui applicazione il risultato non può essere conseguito con certezza, per colpevole insufficienza dell'impegno o per inesperienza o trascuratezza nel suo assolvimento.

La diligenza comportamentale sta alla prevedibilità del risultato previsto come il suo contrario, e cioè la negligenza, sta alla prevedibilità del fallimento dell'obiettivo, secondo un parallelismo facilmente instaurabile e verificabile. Questa considerazione mostra, in termini generali, come la cura da porre nell'impegno assunto, o, comunque, spettante nell'adempimento di qualunque obbligazione sia elemento consustanziale ad ogni azione umana, in carenza o nell'insufficienza e inadeguatezza del quale la stessa è lasciata in balia del caso e diviene, anzi, non di rado, pericolosa e fonte di responsabilità.

Prescindendo dai territori della fantasia, della creazione artistica, dell'intuizione poetica o filosofica, e così via, essere diligente, per un professionista, è un preciso dovere, perché significa gestire l'interesse o gli interessi affidatigli con la cura necessaria a condurre la gestione, per quanto di spettanza, a buon fine, secondo le regole della scienza e della tecnica professionali e la specificità del caso, tenuto conto dei vari fattori che entrano in gioco, delle circostanze concrete, delle ripercussioni ecc., e mirando a realizzare il meglio e ad evitare il peggio.

La nota dominante è, e deve essere, dunque, la cura dell'interesse fondamentale affidato, che costituisce l'oggetto della prestazione dovuta e il bene primariamente protetto in concreto.

2. Le considerazioni di larga massima, appena svolte, sono da ricondurre, anzitutto, per la trattazione in oggetto, al campo della comunicazione, inteso quale « luogo » ideale di manifestazione del pensiero, di scambio intellettuale, cioè di rapporto privilegiato, in senso libertario, e di incontro fra individui, comunità e gruppi. Quivi il discorso sulla diligenza e il suo opposto (come, peraltro, quello sulla verità, lealtà, ecc. e i loro contrari, ecc.) assume un significato ed una portata del tutto particolari.

La comunicazione è alla base di ogni relazione umana; è il fattore stesso, il collante, della convivenza, la cui assenza la rende impossibile o la disgrega. Ma essa, oltre a identificare un'attitudine fondamentale e insopprimibile dell'uomo (volto a immedesimarsi nel *verbo*), corrisponde a una naturale attitudine psico-fisica (espressa, appunto, dal *logos*, raffigurabile anche nell'*immagine*), può costituire, come costituisce, l'oggetto di una specifica e sempre rivisitata professionalità: è ciò che avviene nella *comunicazione giornalistica*, propriamente detta, che circoscrive la sfera « modale » (più che mate-

riale) dell'informazione, disciplinata da un apposito ordinamento legale o convenzionale, dotato di ben precise fonti normative o negoziali e consuetudinarie.

Se la comunicazione, nella sua più ampia e comprensiva accezione dialogica, cioè in quanto attitudine sociale dell'uomo, è piena manifestazione di libertà soggettiva dell'essere, ed, anzi, sua stessa essenza esistenziale, che ha come limite, nell'ordinamento giuridico, l'eguale libertà altrui e il rispetto della pari dignità dell'altro, oltre che di valori sociali e istituzionali « costruiti », come il *buon costume* (denominatore morale « minimo » della convivenza di gruppo, storicamente misurabile col metro del « comune sentimento del pudore »), nonché determinati « assetti » e « simboli » aggreganti la collettività, nella vita organizzata (non immuni dalla critica, ma preservati dal vilipendio), la medesima attitudine e manifestazione comunicativa assume connotati diversi, e limiti e doveri peculiari, allorché diviene contenuto professionale proprio dell'attività di informazione anzidetata.

Senza soffermarsi sulla questione teorica se l'informazione sia qualificabile, o meno, come *funzione pubblica o sociale*, ovvero come *servizio* rivolto alla collettività, da incasellare entro (o in aggiunta a) categorie giuridiche consuete, peraltro sempre in evoluzione e in discussione, è certo che dire o scrivere ciò che ... salta in mente e fare, invece, del giornalismo professionale sono (o dovrebbero essere) due cose completamente diverse, anche se aventi la stessa radice profonda nella natura del genere umano. Se tale differenza sussiste; e si avverte, intuitivamente, prima ancora che razionalmente e giuridicamente, allora la diligenza (così come la verità, la lealtà ecc.) entra in campo e gioca un « ruolo » non meramente eventuale e soggettivo per l'operatore dell'informazione, essendo, essa ultima, comunicazione « qualificata » nel modo, nel mezzo e nel fine, destinata a « servire » la *pubblica opinione*, per vocazione prescelta. Se esiste, o no, un *diritto alla e della pubblica opinione*, comunque costruibile, a base individuale o collettiva, o mista, e quale ne sia il fondamento, sociale o legale (a livello costituzionale, legislativo, amministrativo, generale o particolare ecc.), è tema che non può essere risolto (se mai risolvibile!) in questa sede. Si può solo sostenere, una volta ammessa la distinzione suddetta del *comunicare*, e individuata, come peculiare, la fattispecie dell'*informare*, che ad essa necessariamente si applicano *regole aggiuntive*, proprie di quella peculiarità, che si trasfondono in altrettanti doveri soggettivi e oggettivi per l'operatore professionale, come si cercherà di meglio precisare appresso.

3. *L'ubi consistam* di una professione (intesa nel senso etimologico del termine, anche come semplice abitudine e costanza di applicazione a una certa attività, persino per « segni » esteriori) sta, anzitutto, nella *procedura* del suo « codice comportamentale » in materia di diritti e di doveri che agli estranei, normalmente, non spettano o non incombono. Lo *ius excludendi alios*, che vale per la massima parte

delle professioni, significa titolarità di diritti riservati, ma anche osservanza di obblighi e di doveri corrispondenti: situazioni tutte che l'ordinamento giuridico prevede e disciplina, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, e che risultano dall'insieme delle fonti, generali e particolari, nonché dai principi che pervadono il sistema e che da essi si desumono globalmente.

Nel caso della professione giornalistica, stante il suo parallelismo genetico, ma non funzionale, con la comune libertà del comunicare (non giornalistico, che non è mai negabile a nessuno!), il disciplinare specifico si materia più di doveri che di diritti, restando, questi ultimi, tuttavia, più agevolati e fruibili, di fatto, in capo ai detentori del potere informativo, rispetto ai soggetti comuni (a tutti essendo teoricamente accessibili), in ragione dell'organizzazione professionale, degli apparati e dei mezzi operativi dell'informazione, delle sue ingredienti tecnologie e del crescente bisogno della gente di conoscere, di sapere, di acquisire continua notizia e consapevolezza dei fatti circostanti, del proprio e degli altri ambienti di vita e di lavoro (il « vilaggio globale » di sociologica e fortunata invenzione!).

E in tale dimensione di accrescimento « pratico » dei diritti giornalistici che si colloca l'incremento effettivo dei doveri, che, teoricamente, corrispondono, sia ai primi, sia alle variegate situazioni di aspettativa fiduciaria della gente; vale a dire ai diritti della pubblica opinione.

La costruzione legislativa e amministrativa, nonché giurisprudenziale, del diritto all'informazione è agli albori, pur dopo tanti e ricorrenti approfondimenti dogmatici, ed è costruzione in gran parte di costume, e, in minor parte, legale, in proporzioni mutevoli nei diversi ordinamenti giuridici e sociali contemporanei. Detta costruzione segna l'avanzamento della democrazia politica e si attesta su « indici » costituzionali sempre meglio avvertiti dal legislatore e dall'interprete; « indici » che postulano, per essere osservati e realizzati, la diffusione dei doveri, degli obblighi e delle responsabilità di coloro che, individualmente e congiuntamente, sono preposti al compito professionale di rendere possibile e continuativa la fruizione del diritto all'informazione e alla conseguente partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, per usare la ben nota terminologia dei « principi fondamentali » della Costituzione repubblicana.

L'informazione giornalistica attuale non è attività dilettantistica « libera », ma integra gli estremi di un'attività « regolata » dal riconoscimento normativo e dall'affidamento pubblico cui è preordinato l'ente professionale. Entrambi, sono, riconoscimento e affidamento, valori che sussistono *ex se* nel contesto sociale, anche a prescindere dall'inquadramento legislativo dei singoli operatori, in Italia esistenti, in un ordinamento ad accesso controllato (dalla previa verifica del titolo di idoneità). Il giornalismo è, infatti, comunque, dovunque e sempre, una professione « esclusiva », almeno di fatto, che non può non esercitarsi « a tempo pieno », con totale inserimento nel flusso

notiziale, che impone aggiornamento costante e pari applicazione; professione disciplinata, pertanto, da regole e prassi, se non altro, convenzionali; che ha, in ogni caso, una propria identità sociale e che vive e prospera a condizione di accreditamento nell'opinione comune, ben oltre ogni requisito giuridico-formale. È tale posizione sostanziale, nel sistema della convivenza (un tempo solo nazionale, ma oggi anche internazionale, data la planetarietà della comunicazione e dei suoi mezzi), che genera crescenti obblighi e responsabilità nei confronti della collettività e nell'interesse comune; ed è precisamente su di essa che si fonda, come aggiuntivo, fra gli altri, un particolare dovere di correttezza e trasparenza nell'oggetto e nella forma della comunicazione, legato al rapporto fiduciario con la pubblica opinione. Rapporto che si consolida attraverso l'abitudine e la persuasività del mezzo di esercizio, la costanza e completezza dell'informazione arrecata.

Si tratta di un complesso di elementi che agiscono in sinergia e si sostengono a vicenda, nel senso che la corretta informazione alimenta l'opinione e questa la prima, sorreggendola, stimolandola, accrescendone anche l'autonomia, l'indipendenza, e, quindi, il valore economico, reale e potenziale.

In definitiva, la correttezza si rivela un bene collettivo e una risorsa irrinunciabile per l'informazione, da preservare come imperativo giuridico e deontologico.

4. A parte l'insostenibilità di poteri senza doveri, in contrasto col principio di eguaglianza, nella costruzione del disciplinare informativo, sulla base del disegno tracciato, si prospettano due ordini di ulteriori considerazioni, così sintetizzabili: il primo, relativo alla misurazione dell'aggravio di responsabilità e alla specificazione dei doveri nelle singole fattispecie, anche in relazione al mezzo informativo adoperato; il secondo, concernente la sede di loro adeguata determinazione, valutazione ed eventuale giudizio, a tutela delle varie situazioni inerenti.

Orbene, la diligenza è, forse, il dato che meglio, e più efficacemente, riassume gli altri prima menzionati, in ragione del suo valore procedurale o metodologico che è essenziale nel procedimento informativo. Se lealtà, anche etimologicamente, è conformità a legge (= legalità), e verità, relativisticamente parlando, eliminazione, nei limiti del possibile, di errori e inesattezze, allora la diligenza è veramente dovere primario per l'operatore, da graduare in funzione dell'incidenza del mezzo con il quale egli opera presso la pubblica opinione, sino al punto che è proprio quest'ultimo a dover suggerire e dettare la cautela necessaria in sede di impiego.

Alcuni riscontri sembrano interessanti.

Il dato giuridico positivo che si rileva nell'ordinamento della professione giornalistica è il dovere di una *diligenza rincarata* nell'attività di ricezione, elaborazione e diffusione notiziale, che rafforza e travalica l'ordinario e continuo divieto di incorrere in reato; poiché l'at-

tività ha come scopo finale, non quello di consentire liberamente l'esternazione del proprio pensiero (che non richiede alcuna professionalità specifica), ma di soddisfare un *diffuso diritto collettivo*, segnalato, nella legge professionale, dal dovere dei giornalisti di promuovere la fiducia nell'informazione, dal dovere di auto-rettificazione spontanea delle inesattezze informative, sia di cronaca che di critica, nonché di riparazione degli eventuali errori in cui l'operatore sia incorso nel compimento dell'attività giornalistica.

La fiducia dei destinatari è, dunque, il « parametro » di commisurazione della diligenza, necessario a provare la buona fede, la rappresentazione sincera della verità, la complessiva lealtà e probità del comportamento tenuto. Si tratta di un *parametro riassuntivo*, particolarmente importante nella ricerca e nel controllo dei dati; nella rappresentazione oggettiva delle altrui opinioni e nella documentazione delle proprie, ecc.

La costruzione sembra lineare, muovendo dal presupposto del *differenziale* fra comune libertà di pensiero ed esercizio del giornalismo come professione; e conferisce senso alla formula astratta del legislatore che ha istituito l'ordinamento di settore, più volte confermato dalla Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 11 del 1968, per giungere alla n. 71 del 1991), che ne ha convalidato la legittimità a fronte dell'art. 21 della legge fondamentale. La formula si inserisce nel sistema della codificazione e richiede di essere interpretata, anche alla luce dei principi sull'adempimento delle obbligazioni, ivi comprese quelle derivanti dall'esercizio professionale.

In questa linea viene in evidenza la identificazione del rilievo assunto, nell'organizzazione e nell'utenza sociale, dai singoli mezzi di informazione giornalistica, specialmente di massa, cioè ad udienza pressoché totalizzante nella pubblica opinione.

L'interposizione del Garante della radiodiffusione e dell'editoria, operata recentissimamente dal legislatore (n. 223 del 1990), come fase percorribile, prima o in luogo di quella giudiziaria, per fare il punto sul dovere di rettifica sollecitato dagli interessati alle emittenti televisive, appare significativo dell'attenzione normativa posta al problema della correttezza informativa e della effettività e tempestività delle garanzie di rispetto dei diversi interessi meritevoli che contestualmente si confrontano.

Al riguardo qualche perplessità suscita, invece, la possibilità di introdurre, pattiziamente, nel sistema in atto, un *Giurì per la lealtà dell'informazione*, di cui, per una serie di ragioni, soprattutto pratiche (di correttezza di tutela), si è avvertita autorevolmente la convenienza, sull'esempio di un analogo modello esistente per l'autodisciplina pubblicitaria, ivi sperimentato con successo, a quanto risulta.

Non può tacersi che quel modello si muove, però, su un terreno giuridicamente semplificato, nel quale non preesistono competenze istituzionali di settore, quali un ordinamento professionale pubblicitario (diverso da quello sindacale) dotato di competenze apposite, continuamente verificate sul piano della conformità costituzionale,

avente ben definiti collegamenti con l'ordinamento generale. Inoltre, la pubblicità non è l'informazione giornalistica, che in tutte le dichiarazioni deontologiche di quest'ultima viene doverosamente a differenziarsi dalla prima (come l'art. 21 della Costituzione si differenzia dal successivo art. 41), con accentuata e consapevole responsabilità di distinzione in seno alla categoria e ai *media* comunicativi. Infine, la problematica della correttezza pubblicitaria presenta minore complessità di quella giornalistica, nei riguardi della pluralità dei valori protetti a livello primario.

La rettifica della notizia, la completezza dell'informazione, la riparazione degli errori sono situazioni di ristabilimento della *verità sostanziale*, richiesta ai giornalisti, nella libertà delle loro cronache e dei loro commenti, molto più articolate e composite dell'interruzione o modifica di campagne pubblicitarie scorrette. Ma, soprattutto, la correttezza giornalistica non è fatto esclusivamente aziendale, ma risultato che passa attraverso una professionalità regolata legislativamente, nei suoi presupposti di idoneità, di iscrizione in apposito albo, di continuità, di esclusività, di conformità ad un « ideale » di comportamento, la cui concreta enucleazione, nell'interesse generale, si incardina senza riserve nell'ente professionale e solo in esso.

Queste ed altre numerose ragioni possono far ritenere *non disponibile* la materia di cui trattasi al proposito di devolverla, negozialmente, nella sede di un *giurì*, la cui stessa istituzionalizzazione e composizione divengono, a prima impressione, problematiche, per la quantità delle implicazioni accennate. Per contro, come detto, un *giurì istituzionale* esiste già, ed è l'Ordine professionale, la cui effettività e funzionalità vanno, semmai, stimulate e rafforzate, nell'interesse di tutti e non mortificate o sottovalutate!